

Istruzioni concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale

del 25 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti istruzioni:*

1 Scopo e campo d'applicazione

1.1 Scopo

¹ Le presenti istruzioni mirano a promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale nell'interesse degli utenti.

² A tale scopo occorre in particolare:

- a. coordinare l'impiego dei mezzi tecnici, in particolare dei sistemi informatici;
- b. favorire l'applicazione di norme nazionali e internazionali e di sviluppi tecnici nell'ambito dell'informazione e della documentazione;
- c. evitare i doppioni, garantendo il coordinamento dei settori d'attività;
- d. garantire lo scambio di informazioni nell'ambito dell'informazione e della documentazione dell'Amministrazione federale;
- e. garantire la formazione e il perfezionamento del personale;
- f. stabilire una stretta collaborazione con la Biblioteca nazionale svizzera, le biblioteche universitarie svizzere e le altre biblioteche soprattutto a Berna.

1.2 Campo d'applicazione

¹ Le presenti istruzioni si applicano alle biblioteche delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Per biblioteche si intendono i servizi che raccolgono e mettono a disposizione del pubblico o di una determinata cerchia di destinatari documentazione illustrativa non individualizzata.

¹ RS 172.010.1

³ Sono esclusi dal campo d'applicazione:

- a. il settore dei Politecnici federali;
- b. la Biblioteca nazionale svizzera.

2 Gestione e compiti della Biblioteca am Guisanplatz

¹ La Biblioteca Am Guisanplatz (BiG) gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale e provvede alla collaborazione nell'ambito dell'informazione e della comunicazione.

² La BiG ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. gestisce l'impiego dell'informatica nel suo settore d'attività consultando il fornitore di prestazioni informatiche;
- b. si occupa della tenuta dei cataloghi in seno all'Amministrazione garantendo l'accessibilità ai medesimi;
- c. provvede affinché altri servizi amministrativi e terzi abbiano un accesso per quanto possibile libero e agevole alle raccolte di dati delle biblioteche della Confederazione;
- d. segue l'evoluzione nel suo settore d'attività, partecipa ai lavori di organi specializzati nazionali e internazionali e assicura la diffusione delle nuove conoscenze nelle biblioteche;
- e. in collaborazione con l'Ufficio federale del personale e con la Biblioteca nazionale svizzera, provvede alla formazione e al perfezionamento specialistici del personale delle biblioteche;
- f. promuove un allestimento funzionale delle biblioteche dell'Amministrazione federale, una chiara descrizione dei compiti e un impiego efficace del personale e dei mezzi tecnici e finanziari;
- g. favorisce il coordinamento e la collaborazione con le biblioteche esterne all'Amministrazione federale.

³ La BiG emana le istruzioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti secondo il capoverso 2.

⁴ La BiG elabora, in collaborazione con la Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC), le necessarie istruzioni o direttive tecniche, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione di sistemi informatici, le regole di catalogazione, il rispetto di determinate norme e l'impiego di thesauri.

3 Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC)

3.1 Composizione

¹ La CDC si compone del direttore della BiG, di un rappresentante di ciascun dipartimento e di un rappresentante della Cancelleria federale. È presieduta dal direttore della BiG.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale nominano i loro rispettivi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti e conferiscono loro la necessaria competenza decisionale.

³ Un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera, un rappresentante dei Servizi del Parlamento e un rappresentante del fornitore di prestazioni informatiche possono partecipare alle sedute della CDC con voto consultivo.

⁴ La CDC può avvalersi della consulenza di rappresentanti di altre unità amministrative, dei tribunali della Confederazione o di altre organizzazioni.

3.2 Compiti

¹ La CDC offre sostegno e consulenza alla BiG, partecipa al processo decisionale e garantisce lo scambio di informazioni.

² La CDC ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. esamina gli affari sottoposti dalla BiG;
- b. sottopone alla BiG affari per disbrigo;
- c. approva direttive tecniche a destinazione del segretario generale del DDPS;
- d. rilascia autorizzazioni eccezionali per quanto riguarda l'applicazione delle direttive tecniche;
- e. partecipa all'elaborazione di programmi di formazione;
- f. offre consulenza e sostegno alle unità amministrative interessate.

3.3 Sedute

¹ La CDC è convocata dal presidente a seconda dei bisogni, ma almeno due volte all'anno. Può essere convocata anche su proposta di un rappresentante di un dipartimento o della Cancelleria.

² I partecipanti alle sedute ricevono, al più tardi dieci giorni prima della seduta, l'invito con l'ordine del giorno.

³ Sulle decisioni della CDC è steso un verbale; il verbale deve essere recapitato ai partecipanti al più tardi due settimane dopo la seduta.

3.4 Decisioni

¹ La CDC può decidere soltanto su affari all'ordine del giorno.

² La CDC decide a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voti è determinante il voto del presidente.

3.5 Istruzioni e direttive tecniche

¹ Se si raggiunge l'unanimità per quanto concerne il contenuto di istruzioni e direttive tecniche, la CDC le sottopone al segretario generale del DDPS per firma.

² Se non si raggiunge l'unanimità, la CDC sottopone l'affare alla Conferenza dei segretari generali per decisione.

3.6 Rilascio di autorizzazioni eccezionali

Le decisioni sul rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo il numero 3.2 capoverso 2 lettera d devono essere prese all'unanimità. Se un dipartimento o la Cancelleria federale non è d'accordo con il rifiuto dell'autorizzazione eccezionale, il caso può essere sottoposto alla Conferenza dei segretari generali per decisione.

4 Disposizioni finali

4.1 Esecuzione

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono, nel loro settore di competenza, all'attuazione delle istruzioni della BiG e delle decisioni della CDC.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale prendono provvedimenti organizzativi per garantire il coordinamento e il flusso di informazioni all'interno del loro settore di competenza.

4.2 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. le istruzioni del Consiglio federale del 30 maggio 1994² concernenti il coordinamento e la cooperazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione dell'Amministrazione federale;
2. l'istruzione tecnica n. 1 della Cancelleria federale del 20 maggio 1996³;

² FF 1994 III 700

³ Non pubblicata nel FF.

3. l'ordinanza del DMF (DDPS) del 29 dicembre 1989⁴ concernente il sistema militare di documentazione (MIDONAS);
4. le istruzioni del 15 giugno 1990⁵ sulla collaborazione con MIDONAS.

4.3 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ Non pubblicata nella RU.

⁵ Non pubblicate nel FF.

